

CASI CONTROVERSI

Sei questioni sul rientro dei capitalidi **Giovanni Valcarenghi**

La tematica del rientro volontario di capitali sta generando una **reazione dal doppio sapore**: da un lato un interesse quasi assimilabile ad una **morbosa curiosità** (stimolato dalla diffusa convinzione che sia terminato il periodo in cui fosse "poco rischiosa" la detenzione di capitali all'estero), dall'altro, un generalizzato **timore di non avere ben chiare le conseguenze** in termini di "costo" dell'operazione e di eventuali rischi connessi alla medesima.

A tale riguardo, ci sembra di poter suggerire **sei riflessioni** che possono contribuire ad **arricchire il set degli strumenti** necessari per poter operare una serena valutazione.

1. **Le sanzioni relative alla mancata compilazione del quadro RW.** Dovrebbe prevalere l'idea del **calcolo con il cumulo materiale** e non con il cumulo giuridico. Ciò significa che si potrà giungere ad un importo di circa il 10% (0,82% per ciascun anno dal 2003 al 2008, 1% per gli anni dal 2009 al 2013).
2. In relazione alle **annualità interessate dalla sanatoria**, si dovrà fare attenzione a ricostruire l'anno nel quale si sono generati i redditi, ovviamente in relazione alla possibile non più accertabilità del periodo. Al riguardo, i problemi sorgono nel caso di collocazione delle somme in **paesi black list**, per effetto del **raddoppio dei termini**; ciò non dovrebbe verificarsi ove i capitali siano in paese white list, anche se investiti in gestioni black list. E' comunque necessaria l'esistenza di un conto nel paese white list per monitorare i flussi eventuali della gestione in black list (questi ultimi, infatti, sono soggetti alla regola del raddoppio dei termini).
3. Come ci si comporta con i **conti cointestati**, anche alla luce delle nuove tematiche del titolare effettivo? Presumibilmente sarà adottata la scelta della **imputazione pro quota a ciascun coniuge**, così che 500.000 euro all'estero saranno imputati (250.000 euro ciascuno) ai coniugi cointestatari del conto.
4. Quando la norma richiede la **comunicazione all'autorità giudiziaria competente**, si ritiene che debba trattarsi di competenza "acquisita" per **l'esistenza effettiva di un reato**. Quindi, tale fattispecie **non si propone** nel caso in cui si tratti di **semplice dichiarazione infedele**, oppure sia comunque esclusa la presenza di un reato.
5. Quali cautele è necessario assumere per le ipotesi di esistenza di **numerose complicazioni** derivanti dalla applicazione di **clausole "difficili" delle convenzioni** sulle doppie imposizioni, oppure di ipotesi nelle quali **non è del tutto chiaro dove** si debba **dichiarare il reddito**, come nelle ipotesi di partecipazione in società di persone estere? In linea di principio, si potrebbe ritenere più corretto **rinviare i problemi ad un**

eventuale confronto con l'Agenzia, magari chiedendo la disapplicazione delle sanzioni per incertezza della norma; inoltre, in sede di **accertamento con adesione** si potrà richiedere la **applicazione del credito per le imposte pagate all'estero**.

6. **Consiglio pratico per il commercialista.** E' bene prendere le dovute distanze dalla documentazione. Infatti, quando la norma si riferisce a "chiunque" **presenta documenti** Sembra evocare qualsiasi **soggetto** che, con **dolo specifico**, presenta i suddetti documenti. Quindi, a scanso di equivoci, è bene che il professionista si faccia **rilasciare dal cliente una distinta dettagliata di consegna** della documentazione. E non è finita, quando ci si dovesse trovare a "maneggiare" **fotocopie**, facilmente modificabili mediante i normali strumenti grafici normalmente presenti su qualsiasi PC, è bene richiedere **la consegna degli originali** oppure, in alternativa, un **mandato ad interloquire direttamente con l'istituto di credito estero**, al fine di appurare la correttezza dei dati.